



**Newsletter di aggiornamento  
e approfondimento in materia di  
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO  24 ORE

# Sommario

Chiusa in redazione il 2 aprile 2019

## NEWS E APPROFONDIMENTI

### Protezione individuale

#### LA NUOVA NORMATIVA SUI DPI

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 59 del 11 marzo 2019 è stato pubblicato il D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Il provvedimento - che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 12 marzo 2019 - modifica la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il regolamento UE 2016/425. (Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Sicurezza24", 19 marzo 2019)

4

### Sicurezza in chimica

#### SICUREZZA SUL LAVORO, VARATO IL NUOVO PIANO DEI CONTROLLI PER IL 2019 SULLE SOSTANZE CHIMICHE

Arriva puntuale l'atteso Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019; il ministero della Salute, infatti, in qualità di Autorità Competente Nazionale Reach, ha pubblicato il documento che individua le linee di azione per la verifica del rispetto della disciplina comunitaria contenuta nei Regolamenti (CE) n.1907/2006 (Reach) e n.1272/2008 (Clp). Bisogna ricordare che attraverso tali provvedimenti il legislatore europeo ha introdotto un nuovo e complesso regime in materia di sostanze chimiche, finalizzato a garantire maggiori livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ma anche degli stessi consumatori e per l'ambiente.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 26 marzo 2019)

13

### Sicurezza digitale

#### LE NORME PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DIGITALI

La Commissione lavoro della Regione Lazio il 21 febbraio 2019 ha confermato il parere positivo alla proposta di legge n. 40 che introduce norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali. Il provvedimento dovrà ora essere trasmesso all'Aula per l'esame definitivo.

(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Sicurezza24", 7 marzo 2019)

16

### Sicurezza e giurisprudenza

#### SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE

La Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava una società di autotrasporti a pagare agli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico somme a titolo di risarcimento dei danni biologico e morale iure hereditatis e iure proprio.

(Franco Toffoletto, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 25 marzo 2019)

19

### Sicurezza e formazione

#### FORMAZIONE, NUOVI CHIARIMENTI DEL MINISTERO SULL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI, CONVEGNI E SEMINARI

Nella gestione della safety uno degli ambiti indubbiamente più critici per imprese e professionisti continua a essere ancora la formazione; con il recente Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016, si sperava di avere finalmente un quadro più chiaro degli adempimenti gestionali a cui far fronte ma, invero, sembra ormai che le cose stiano andando diversamente.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 28 marzo 2019)

21

---

## **Sicurezza e controlli - 1**

### **VERIFICA DIFFICILE DELLA RECIDIVA PER LAVORO IRREGOLARE E SICUREZZA**

Ai fini della individuazione della recidiva, che determina il raddoppio delle maggiorazioni da applicarsi alle sanzioni in caso di violazioni in materia di lavoro irregolare (20% che diventa 40%) e su salute e sicurezza (10%, diventa 20%), introdotte dalla legge di bilancio 145/2018, si deve tener conto sia della definitività del procedimento sanzionatorio sia del periodo in cui tale illecito è stato commesso.

*(Luigi Caiazza e Matteo Prioschi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 15 marzo 2019)*

**23**

---

## **Sicurezza e controlli - 2**

### **DALL'ISPettorato I CRITERI PER SCOPRIRE LO SFRUTTAMENTO**

L'articolo 603-bis del codice penale, riformulato dalla legge 199/2016, ha previsto due distinte figure di incriminazione: l'intermediazione illecita di manodopera e lo sfruttamento lavorativo.

*(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 4 marzo 2019)*

**25**

---

## **Sicurezza e premi - 1**

### **PREMI INAIL, RISPARMI MA NON PER TUTTI**

Nuova autoliquidazione Inail con effetti diversi da un'azienda all'altra. Se è vero che i tassi si riducono in media del 30%, bisogna tenere presente che alcuni sconti "storici", come quello riservato alle aziende dell'edilizia, vengono meno.

*(Alessandro Rota Porta e Ornella Lacqua, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 1 aprile 2019)*

**27**

---

## **Sicurezza e premi - 2**

### **CONFERMATI GLI SCONTI A CHI FA PREVENZIONE**

È stata confermata anche nelle nuove tariffe dei premi Inail la misura della riduzione del premio per gli interventi di prevenzione operati dalle aziende con almeno un biennio di attività. In particolare, sono mantenuti i criteri di applicazione e le percentuali di riduzione stabiliti con il decreto ministeriale 3 marzo 2015, in relazione alla dimensione della posizione assicurativa territoriale (Pat), espressa in lavoratori/anno nel triennio.

*(Alessandro Rota Porta e Ornella Lacqua, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 1 aprile 2019)*

**30**

---

## **Sicurezza e premi - 3**

### **PREMI INAIL, UFFICIALI I CRITERI DI OSCILLAZIONE**

Con la registrazione da parte della Corte dei conti, avvenuta il 26 marzo, e la pubblicazione ieri sul sito del ministero del Lavoro, dei decreti interministeriali la riforma dei premi Inail dal 2019 è ufficiale e operativa.

*(Barbara Massara, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 2 aprile 2019)*

**32**

---

## **Sicurezza e normative**

### **L'ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO SICUREZZA**

Le "celebrazioni" del decennale del D.Lgs. 81/08, sono da poco terminate ma un profilo che, forse, è passato inosservato o, comunque, poco considerato è quello dei provvedimenti attuativi di cui, invero, ancora oggi molti mancano all'appello.

*(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da Sicurezza24", 7 marzo 2019)*

**34**

---

## **EVENTI DELLA FONDAZIONE**

**39**

---

## **RASSEGNA DI NORMATIVA**

**40**

---

# News e approfondimenti

Protezione individuale

## La nuova normativa sui DPI

(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Sicurezza24", 19 marzo 2019)

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 59 del 11 marzo 2019 è stato pubblicato il D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

Il provvedimento - che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 12 marzo 2019 - modifica la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il regolamento UE 2016/425. L'obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti.

In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti; dell'inclusione nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore, in precedenza invece esclusi; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e l'adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

Volendo ricostruire il quadro normativo, europeo e nazionale, che ha dato origine al provvedimento in esame, occorre prendere le mosse dal regolamento 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 maggio 2016, sui dispositivi di protezione individuale, che sostituisce la direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con il D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10, con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo

generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

La maggior parte dei contenuti del regolamento europeo sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno dei singoli Stati dal 21 marzo 2018 e dal 25 aprile 2018, salvo alcuni articoli (in particolare quelli relativi alla nuova disciplina degli organismi notificati) che si applicano dal 21 ottobre 2016.

Il regolamento in parola, nell'abrogare la direttiva 89/686/CEE, chiede agli Stati membri di mettere in campo una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore nazionali preesistenti, al fine di superare le carenze nonché le incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità evidenziate nell'applicazione della direttiva 89/686/CEE.

Si tratta, in particolare, delle seguenti azioni:

-del necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti contenute nel regolamento (CE) n. 765/2008 e nella decisione n. 768/2008/CE;

-dell'inclusione nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore in precedenza invece esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 89/686/CEE;

-della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati;

-della semplificazione e l'adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme oggi vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità;

-della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

Il D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - legge di delegazione europea 2018 - che reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il suo esercizio:

-aggiornamento delle disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale;

-salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle eventuali successive modifiche delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 ed agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;

-individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/425;

-fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

-previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

-previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;

-abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili.

Il provvedimento in esame consta di 5 articoli

L'articolo 1 contiene le modifiche al citato D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 al fine del corretto adeguamento delle disposizioni nazionali a quelle del regolamento (UE) 2016/425. In particolare, con la lettera a) viene modificato il titolo del D.Lgs.

Con la lettera b), che sostituisce interamente l'articolo 1 del decreto, ne viene adeguato il campo di applicazione e, con riferimento alle definizioni, viene fatto rinvio a quelle del regolamento DPI (articoli 2 e 3 del regolamento).

Con la lettera c) è interamente sostituito l'articolo 2 del D.Lgs. concernente le norme armonizzate e

norme nazionali, per allinearle ai contenuti ed alle definizioni direttamente applicabili del regolamento DPI.

La lettera d) sostituisce l'articolo 3, concernente i requisiti essenziali di sicurezza (RES), al fine di allinearle ai contenuti ed alle definizioni direttamente applicabili contenute agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.

La lettera e) sostituisce l'articolo 5, concernente la procedura di certificazione CE prevista nella direttiva 89/686/CEE, per allinearle ai contenuti ed alle definizioni direttamente applicabili contenute agli articoli 15, 19 e dell'allegato III del regolamento DPI.

La lettera f) sostituisce l'articolo 6, concernente gli organismi di controllo, per allinearle ai contenuti ed alle definizioni direttamente applicabili contenute agli articoli 19 lettere b) e c), 24, 25 e degli allegati V, VI, VII, VIII del Regolamento DPI.

La lettera g) sostituisce l'articolo 7, concernente l'attestato di certificazione CE previsto nella direttiva 89/686/CEE, per allinearle ai contenuti ed alle definizioni direttamente applicabili contenute nell'articolo 47 del regolamento DPI.

La lettera h) sostituisce l'articolo 12, concernente la marcatura CE dei DPI, per allinearle ai contenuti ed alle definizioni direttamente applicabili contenute negli articoli 16 e 17 del regolamento DPI.

La lettera i) sostituisce l'articolo 12-bis, concernente le disposizioni comuni per la marcatura CE dei DPI, per allinearle ai contenuti ed alle definizioni direttamente applicabili contenute nel regolamento DPI.

La lettera l) sostituisce l'articolo 13, concernente i compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato, per allinearle ai contenuti ed alle procedure direttamente applicabili contenute nel regolamento DPI. Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle rispettive competenze; tali amministrazioni possono, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, avvalersi altresì delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni nonché gli organi di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 concludano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, ai fini dell'adozione dei competenti provvedimenti. I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento DPI sono

adeguatamente motivati e comunicati all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

La lettera m) sostituisce l'articolo 14, concernente sanzioni e disposizioni penali, al fine di adeguare gli importi delle predette sanzioni all'euro.

La lettera n) sostituisce l'articolo 14-bis, prevedendo che, con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate ulteriori disposizioni normative necessarie ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento DPI ed ai relativi atti delegati e di esecuzione, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti.

Con la lettera o) viene novellato l'articolo 15; si richiama la perdurante applicabilità dell'articolo 47 della legge n. 52 del 1996 e si precisa che sono a carico degli operatori economici interessati sia le spese relative alle procedure di valutazione della conformità dei DPI di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 2016/425, sia le spese per le attività di vigilanza sul mercato di cui al capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425. Sono a carico dei richiedenti, altresì, le spese per le attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi di valutazione della conformità di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/425.

È inoltre previsto che le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni.

Il comma 2 del medesimo nuovo articolo 15 precisa che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della novella in questione, sono stabilite le tariffe legate alle attività dei ministeri competenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni ad effettuare la valutazione di conformità dei prodotti.

Le attività svolte dall'Organismo unico nazionale italiano di accreditamento sono regolate, in base alle norme generali applicabili a tale organismo, da tariffe proprie dell'Ente, soggette alle verifiche dell'apposita commissione di sorveglianza interministeriale.

Con tale articolo 15 viene pertanto data attuazione anche allo specifico criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), della legge n. 163 del 2007, in linea con il più generale principio di cui al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati ove ciò non

risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

La lettera p) dispone l'abrogazione degli articoli 4, 8, 9 e 10 e 11 del D.Lgs. 475/92.

Infine, la lettera q) dispone l'abrogazione degli allegati I, II, III, IV, V e VI del D.Lgs. 475/92.

L'articolo 2, reca abrogazioni e modifiche al D.Lgs. n. 81 del 2008 relativamente ai DPI. Il comma 1 dispone, per esigenze di coordinamento normativo, le opportune modifiche agli articoli 74 e 76 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, al fine di aggiornare i riferimenti ivi contenuti ai requisiti essenziali di sicurezza dei DPI, ora previsti direttamente dal regolamento europeo in argomento e non più dalle norme nazionali di attuazione. Con queste ultime previsioni si conferma implicitamente, fra l'altro, l'esercizio a livello nazionale della facoltà per gli Stati membri dell'Unione europea, prevista dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/425, di stabilire prescrizioni relative all'uso dei DPI, purché non riguardino la loro progettazione ormai interamente regolata a livello europeo.

L'articolo 3 detta disposizioni di raccordo ed abrogazioni. Al riguardo i primi due commi prevedono, rispettivamente:

-che il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni del decreto in esame (assolvendo in tal modo anche all'obbligo di comunicare entro il 21 marzo 2018 le disposizioni adottate in materia sanzionatoria, previsto dall'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento europeo in argomento) e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo;

-che nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 89/686/CEE, abrogata dal regolamento (UE) 2016/425, si intendono fatti a quest'ultimo regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X al regolamento stesso. Con questa ultima previsione si dà anche attuazione all'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/425.

Da ultimo al comma 3 si dispone, per esigenze di semplificazione e pulizia normativa anche in attuazione allo specifico criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g), della legge n. 163 del 2007, l'integrale abrogazione del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10, i cui articoli da 1 a 12 contengono esclusivamente modifiche agli articoli del più volte citato D.Lgs. n. 475 del 1992, che hanno completamente esaurito i loro effetti e sono ora superate dall'integrale sostituzione o abrogazione (ad opera del D.Lgs. in commento), di tutti gli articoli del medesimo D.Lgs. n. 475 del 1992. Anche l'ultimo articolo del D.Lgs. n. 10 del 1997 – l'articolo 13 - che precisava, ai fini delle procedure previste dall'articolo 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - l'applicabilità dell'articolo 47

della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è totalmente superato per effetto del diretto recupero di tale riferimento nel testo del predetto articolo 5 come novellato dal decreto in esame.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, in considerazione dell'assenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dal provvedimento.

Un approfondimento a parte deve essere riservato ai profili sanzionatori introdotti dal D.Lgs 19 febbraio 2019, n. 17.

L'articolo 1, lettera m) del provvedimento, come in precedenza accennato, sostituisce l'articolo 14, concernente sanzioni e disposizioni penali, al fine di adeguare gli importi delle predette sanzioni all'euro.

10

Viene previsto che il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI nonché l'importatore che, immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti sia punito:

a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro;

b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;

c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Particolarmente significative sono le sanzioni previste a carico dei distributori che non rispettano gli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del regolamento DPI. Tali soggetti, deve rammentarsi, quando mettono un DPI a disposizione sul mercato, devono esercitare la dovuta diligenza in relazione ai requisiti prescritti dal regolamento. Più specificamente, prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti necessari.

Inoltre, il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza non lo deve mettere a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, il distributore ne deve informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

Ancora, i distributori devono garantire che, per il periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di

salute e di sicurezza.

I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un DPI da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al regolamento, devono assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie a renderlo conforme o, laddove opportuno, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i distributori ne devono informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sui cui mercati hanno messo il DPI a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Da ultimo, i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, devono fornire a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI. Essi devono poi cooperare con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI che hanno messo a disposizione sul mercato.

11

Sotto il profilo sanzionatorio i distributori che non rispettano tali obblighi sono puniti;

- a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
- b) se trattasi di DPI di seconda categoria con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
- c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.

Il fabbricante di DPI che omette di espletare le procedure di valutazione di conformità (Cfr. articolo 19 del regolamento DPI) è punito:

- a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro;
- b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa i pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro;
- c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 180.000 euro.

Inoltre, il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro.

Oltre a quanto sopra evidenziato, chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della necessaria marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.

Il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell'autorità di sorveglianza omette di esibire la documentazione tecnica che deve specificare i mezzi utilizzati per garantire la conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.

Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.

Chiunque infine promuove pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.

## Sicurezza sul lavoro, varato il nuovo piano dei controlli per il 2019 sulle sostanze chimiche

*(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 26 marzo 2019)*

Arriva puntuale l'atteso Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019; il ministero della Salute, infatti, in qualità di Autorità Competente Nazionale Reach, ha pubblicato il documento che individua le linee di azione per la verifica del rispetto della disciplina comunitaria contenuta nei Regolamenti (CE) n.1907/2006 (Reach) e n.1272/2008 (Clp); bisogna ricordare che attraverso tali provvedimenti il legislatore europeo ha introdotto un nuovo e complesso regime in materia di sostanze chimiche, finalizzato a garantire maggiori livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ma anche degli stessi consumatori e per l'ambiente.

Per tale motivo, infatti, è stato necessario apportare anche diverse modifiche al Dlgs n.81/2008 per allinearli a queste nuove disposizioni che danno anche un aiuto ai datori di lavoro più concreto nella complessa valutazione dei rischi da agenti chimici rispetto a quanto accadeva con la previgente disciplina.

Al tempo stesso, inoltre, sono stati introdotti anche numerosi adempimenti a carico dei soggetti coinvolti lungo tutta la filiera, con la previsione di controlli sistematici.

Il piano per il 2019, messo a punto dal Ministero con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale Reach – Clp e il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), regola, quindi, proprio le attività ispettive finalizzate alla verifica della completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di approvvigionamento, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle sostanze, delle miscele e degli articoli.

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del Dpcm 12 gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Dlgs n.502/1992.

### **Settori e imprese inserite nel target prioritario dei controlli.**

Nel Piano 2019 sono individuati diversi target verso i quali saranno orientate le verifiche; in

particolare, per quanto riguarda l'attività di controllo mediante metodologie di progetti reach-enforce e progetti pilota adottati dal forum dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa), la stessa si concentrerà sulle imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi, sia di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti fitosanitari e biocidi, prodotti usati in metallurgia, prodotti fertilizzanti).

Sono interessate anche le imprese facenti parte sempre della stessa filiera, che si approvvigionano di sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list ( ), di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento Reach (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, ecc.)

Diversi sono i criteri di priorità previsti per la selezione delle imprese da ispezionare; a mero titolo esemplificativo occorre evidenziare che, in particolare, è previsto che i controlli dovranno essere orientati, tra l'altro, verso le imprese soggette agli obblighi di cui al Dlgs 105/2015 (cosiddetta "attività a rischio d'incidente rilevante"), le imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro, le imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale, le imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione, nonché le imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti da ispezionare è previsto che saranno utilizzati anche molteplici flussi informativi come, ad esempio, quelli dell'Inail, nonché i data base regionali e di Asl e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale.

Saranno soggette a controllo analitico le imprese riportate al par. 2 del Piano, ossia:

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alle Tabelle A e B dell'allegato 2;
- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento per i settori prioritari riportati nella Tabella 2, limitatamente alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento Reach;
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento Reach;
- Imprese che producono, importano o distribuiscono articoli appartenenti ai settori prioritari riportati nella Tabella 3;

- Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele ai fini del controllo della correttezza della classificazione in coerenza con la Sds delle miscele, anche in riferimento alla Tabella C di cui all'allegato 2.

Da notare che la citata tabella 2 "Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni" prevede numerosi settori come, ad esempio, quello delle costruzioni, delle materie plastiche, gomma e articoli in plastica; la fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle; la fabbricazione e il commercio di prodotti per la pulizia; la fabbricazione di macchinari e autoveicoli; la fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per conservazione di alimenti; la fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione, etc.

15

### ***Programmazione numerica dei controlli.***

Resta, infine, da rilevare che, secondo quanto stabilisce il par.4 del Piano 2019, spetta alle Autorità per i controlli Reach delle Regioni e delle Province autonome, di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR), programmare per il corrente anno il numero e la tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali; a tal fine entro la prossima scadenza del 31 marzo le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare al Ministero la programmazione delle ispezioni e se intendono procedere nell'attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato o con l'ausilio del gruppo ispettivo dell'Acn Reach-Clp, come previsto dal citato Accordo Stato-Regioni.

## **Le norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali**

*(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 5 marzo 2019)*

La Commissione lavoro della Regione Lazio il 21 febbraio 2019 ha confermato il parere positivo alla proposta di legge n. 40 che introduce norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali. Il provvedimento dovrà ora essere trasmesso all'Aula per l'esame definitivo.

16

Si tratta del primo testo di legge esistente in Italia sul tema dei diritti dei lavoratori della Gig economy, dei rider e dei lavoratori che operano tramite piattaforme digitali.

La proposta di legge garantisce sia la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore sia quella assistenziale e previdenziale, promuovendo così lo sviluppo responsabile dell'economia digitale. Più in particolare essa introduce disposizioni dirette a:

- tutelare la dignità, la salute e la sicurezza del lavoratore digitale;
- migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale;
- contrastare il lavoro non sicuro e ogni forma di disuguaglianza e di sfruttamento.

Molteplici sono le tutele che vengono offerte al lavoratore digitale, ovvero alla persona che offre alla piattaforma la disponibilità della propria attività di servizio.

Sul fronte delle tutele prevenzionali si prevede che il lavoratore digitale abbia diritto alla tutela contro gli infortuni nell'attività di servizio e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi all'attività di servizio.

A tal fine la piattaforma deve adottare le misure necessarie a tutelare la salute psico-fisica del lavoratore digitale. Viene previsto al riguardo che la piattaforma eroghi a ciascun lavoratore digitale una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza e, in particolare, sui rischi e danni derivanti dall'esercizio della prestazione e sulle procedure di prevenzione e protezione tipiche della prestazione.

Per parte sua, il lavoratore digitale è tenuto a partecipare ai programmi di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro organizzati dalla piattaforma. Quest'ultima, con oneri a proprio carico,

fornisce al lavoratore digitale dispositivi di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e sicurezza e provvede alle spese di manutenzione dei mezzi di lavoro, in relazione all'attività di servizio svolta.

Si prevede poi che la piattaforma fornisca un'informativa scritta e preventiva ai lavoratori:

-sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione dell'attività di servizio;

-sul luogo in cui è svolta l'attività di servizio;

-sull'oggetto dell'attività di servizio;

-sul compenso e sulle indennità speciali;

-sugli strumenti di protezione assegnati;

-sulle modalità di formazione ed elaborazione del rating reputazionale e sugli effetti che tale rating può avere sulla domanda dell'attività di servizio da parte della piattaforma;

-sulla procedura di verifica del rating reputazionale a seguito di contestazione da parte del lavoratore digitale.

Di rilevante impatto sono anche le previsioni in tema di tutela assistenziale e previdenziale. Al riguardo la piattaforma deve attivare, con oneri a proprio carico, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del lavoratore digitale, per danni cagionati a terzi durante l'effettuazione dell'attività di servizio, nonché quella per la tutela della maternità e della paternità. La conseguente copertura assicurativa non deve avere franchigie a carico del lavoratore.

Si prevede poi che, ai fini del calcolo del premio assicurativo nonché della liquidazione delle prestazioni relative alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, si faccia riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza sociale.

Interessante infine la disposizione che vincola la Regione, nel rispetto degli articoli 38 e 117 della Costituzione, a promuovere, con il coinvolgimento delle parti sociali, forme di tutela integrative in materia di previdenza e assistenza anche mediante gli enti e i fondi bilaterali.

La violazione degli obblighi sopra descritti comporta una sanzione amministrativa a carico della piattaforma da cinquecento a duemila euro. L'entità della sanzione, le modalità di accertamento delle violazioni, le procedure di notifica e di riscossione saranno stabilite con successiva deliberazione della giunta regionale

## Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore

(Franco Toffoletto, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 25 marzo 2019)

Cass. Sez. Lav. 15 febbraio 2019, n. 4613

Pres. Di Cerbo; Rel. Cinque; P.M. Sanlorenzo; Ric. A. S.p.A.; Controric. M.M. + 3;

*Lavoro subordinato – Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Tutela delle condizioni di lavoro - Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Condizioni - Adozione di tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore - Necessità - Fattispecie relativa ad inalazione di polveri di amianto.*

*La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.*

### **NOTA**

La Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava una società di autotrasporti a pagare agli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico somme a titolo di risarcimento dei danni biologico e morale iure hereditatis e iure proprio.

L'istruttoria espletata aveva infatti accertato che, a causa delle mansioni svolte tra il 1974 e il 1994, il lavoratore era stato esposto in maniera continuativa alla inalazione di fibre di amianto senza che il datore di lavoro avesse al riguardo adottato alcuna idonea cautela per evitarlo.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la società.

In particolare, con il primo motivo di ricorso, la società censura la sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale tenuto conto del principio secondo il quale non sussiste una responsabilità del datore di lavoro se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi volta per volta, abbia determinato un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a

svolgere. La società sostiene inoltre che, nel periodo 1974-1994 non era presente nell'ordinamento alcuna norma specifica che imponesse di impedire l'esposizione all'inalazione di fibre di amianto e che, comunque, i comuni presidi utilizzati all'epoca dei fatti di causa non avrebbero potuto prevenire tale esposizione.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato tale motivo, ricordando il principio secondo cui «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico» (Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 644 del 2005 e Cass. n. 10510 del 2004).

La Corte ha inoltre ricordato che, nell'ambito di tale responsabilità contrattuale, grava sul lavoratore l'onere di dedurre e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro è tenuto a provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, pertanto, di avere correttamente adempiuto all'obbligo di sicurezza, adottando tutte le misure per evitarlo (in questo senso: Cass. n. 13533 del 2001 e Cass. n. 21590 del 2008).

Nel caso in esame era invece stato accertato che, all'epoca dei fatti, era noto il rischio da inalazione di polveri di amianto, tanto più che l'art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956 prevedeva particolari cautele dirette a prevenire il rischio di malattie respiratorie connesse all'inalazione di polveri, anche di amianto, e che, ciononostante, la società aveva omesso di adottare le cautele che avrebbero evitato l'esposizione del lavoratore, in maniera continuativa, all'inalazione delle stesse.

Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso della società è stato rigettato.

## Formazione, nuovi chiarimenti del Ministero sull'organizzazione di corsi, convegni e seminari

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 28 marzo 2019)

Nella gestione della safety uno degli ambiti indubbiamente più critici per imprese e professionisti continua a essere ancora la formazione; con il recente Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, si sperava di avere finalmente un quadro più chiaro degli adempimenti gestionali a cui far fronte ma, invero, sembra ormai che le cose stiano andando diversamente.

Lo dimostrano, infatti, i continui interventi del ministero del Lavoro e, da ultimo, l'interpello del 26 marzo 2019, n. 3, con il quale ha cercato questa volta di fornire alcuni chiarimenti in merito all'aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili.

Questa volta a chiedere lumi è stata la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), che ha presentato un'apposita istanza alla Commissione per gli interpellati, di cui all'articolo 12 del Dlgs n.81/2008, chiedendo di sapere «quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell'Allegato V all'ACSR del 07.07.2016».

Il profilo problematico, secondo l'organizzazione sindacale, risiede nel fatto che da un lato il punto 9.1 del già citato Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, stabilisce che in riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari «l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti».

Dall'altro lato, invece, la tabella contenuta nell'Allegato V dello stesso Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di coordinatore per la sicurezza possono essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.

La Commissione, quindi, sulla base di tale disciplina contenuta ai punti 9.1 e 12.8 del predetto

Accordo ha tenuto a precisare, in primo luogo, che l'obbligo dell'aggiornamento può essere assolto sia mediante la partecipazione a «corsi» di formazione, sia attraverso la partecipazione a «convegni o seminari».

Tuttavia, mentre per i corsi trova applicazione il limite massimo di 35 unità presenti per i «convegni o seminari» la predetta disciplina non prevede tale vincolo, quindi, non sussiste l'obbligo di rispettare un numero massimo di partecipanti, fatto salvo l'obbligo della «tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa».

In effetti la tabella contenuta nell'Allegato V riportante i «criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione» ha solo un valore riassuntivo di quanto previsto nell'articolo dell'Accordo, quindi è pienamente condivisibile l'orientamento interpretativo adottato dalla Commissione.

## Verifica difficile della recidiva per lavoro irregolare e sicurezza

(Luigi Caiazza e Matteo Prioschi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 15 marzo 2019)

Ai fini della individuazione della recidiva, che determina il raddoppio delle maggiorazioni da applicarsi alle sanzioni in caso di violazioni in materia di lavoro irregolare (20% che diventa 40%) e su salute e sicurezza (10%, diventa 20%), introdotte dalla legge di bilancio 145/2018, si deve tener conto sia della definitività del procedimento sanzionatorio sia del periodo in cui tale illecito è stato commesso. Accertamento definitivo e commissione del fatto devono essere avvenuti entrambi nei tre anni precedenti alla nuova trasgressione. La definitività dell'illecito si realizza con l'ordinanza ingiunzione non impugnata, ovvero con sentenza definitiva per quelli costituenti reato.

Tuttavia l'accertamento delle irregolarità pregresse non è semplice, dato che manca un sistema informatico che consenta di condividere in tempo reale le informazioni. Le precisazioni sono state fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota 2594/2019 che segue la circolare 2/2019 e la nota 1148/2019 (...).

Con l'occasione l'ispettorato sottolinea che il trasgressore va individuato nella persona fisica che agisce per conto della eventuale persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa o persona delegata all'esercizio dei poteri). Ne consegue che non si potrà configurare la recidiva laddove le sanzioni, pur riferite alla medesima persona giuridica siano comunque contestabili a diverso trasgressore, per esempio, per un avvicendamento nella funzione nel frattempo intervenuta.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro valgono le definizioni contenute nel testo unico (decreto legislativo 81/2008) il quale individua, distintamente, la responsabilità del datore di lavoro e quella del preposto. Ne consegue che la recidiva troverà applicazione solo qualora la persona fisica che ha commesso l'illecito rivesta e abbia rivestito tale qualifica.

Sempre in materia di recidiva, l'Inl precisa che, nelle more della informatizzazione delle procedure degli ispettorati territoriali, appare necessario intraprendere specifiche intese a livello locale con gli altri organi di polizia giudiziaria (Guardia di Finanza, Carabinieri), che secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, del Dlgs 124/2004 possano aver accertato violazioni in materia di lavoro irregolare, volte a definire modalità e tempistiche per il riscontro di eventuali richieste di verifica

che, allo stato non potrà che essere effettuata sulla base delle informazioni effettivamente disponibili presso i singoli uffici interpellati.

Le auspiccate intese a livello locale non risolvono in ogni caso l'accertamento della recidiva da parte di trasgressori che eventualmente, abbiano operato od operino in territori di altre province.

## Dall'Ispettorato i criteri per scoprire lo sfruttamento

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 4 marzo 2019)

L'articolo 603-bis del codice penale, riformulato dalla legge 199/2016, ha previsto due distinte figure di incriminazione: l'intermediazione illecita di manodopera e lo sfruttamento lavorativo.

25

Su tali due elementi si sofferma la circolare 5/2019 emanata ieri dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la quale vengono fornite agli ispettori le prime linee guida da adottare durante l'attività di vigilanza finalizzata a debellare o, quanto meno, a contenere tale grave reato le cui vittime, il più delle volte, sono persone in difficoltà lavorativa e/o economica e spesso stranieri.

La circolare individua l'intermediazione illecita nell'attività di chiunque (i cosiddetti caporali) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno di lavoratori. Ad esso si associa chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Fermo restando che il reato in questione è spesso associato alle attività agricole, anche perché i lavoratori interessati sono di più facile impiego, anche dal punto logistico, la circolare non manca di prospettare il possibile ricorso a tale reato in altri settori, quale quello dei servizi, da parte di alcune imprese che realizzano forme di intermediazione illecita con vantaggi in termini di abbattimento abnorme dei costi di lavoro a danno dei lavoratori coinvolti e degli stessi istituti assicurativi e previdenziali.

Gli elementi costitutivi del reato in questione vanno individuati, come ricorda l'Inl, nello sfruttamento lavorativo e «nell'approfittamento» dello stato di bisogno del lavoratore, che si identifica con la strumentalizzazione a proprio favore della situazione di debolezza della persona che diviene così la vittima del reato.

La circolare non manca di suggerire eventuali indici che potrebbero essere utili all'ispettore per ipotizzare, in fase accertativa, lo sfruttamento lavorativo. Si fa riferimento alla «reiterata» corresponsione di retribuzioni palesemente difformi (in peggio) dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Rientra nella fattispecie la reiterata violazione della normativa relativa alla limitazione dell'orario di lavoro, della concessione dei riposi e delle ferie, o anche la negazione del diritto ad assentarsi dal lavoro in tutti i casi in cui tale forma di tutela è obbligatoriamente prevista (per esempio in gravidanza), ovvero alla sussistenza di violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Poiché tali comportamenti, assunti autonomamente, concretizzano violazioni punite anche con sanzioni amministrative, l'ispettore, indipendentemente dall'accertamento della reiterazione che di per sé può concretizzare la fattispecie più grave di cui all'articolo 603-bis del codice penale, attiverà la procedura sanzionatoria amministrativa.

## Premi Inail, risparmi ma non per tutti

(Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Norme & Tributi", 1 aprile 2019)

Nuova autoliquidazione Inail con effetti diversi da un'azienda all'altra. Se è vero che i tassi si riducono in media del 30%, bisogna tenere presente che alcuni sconti "storici", come quello riservato alle aziende dell'edilizia, vengono meno. Come emerge dagli esempi di calcolo pubblicati a lato, ci saranno aziende che risparmieranno sensibilmente sul premio da versare (come nel secondo caso, dove l'importo dovuto si abbassa di oltre 5mila euro), aziende per cui il risparmio sarà molto contenuto (come nel terzo e nel quarto caso) e aziende per le quali il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di calcolo comporterà invece un aumento del premio (si veda il primo caso).

L'Inail mette a disposizione delle aziende, in modalità telematica, le basi di calcolo per poter procedere all'adempimento, entro il 16 maggio. Le novità che la legge di Bilancio (legge 145/2018) ha introdotto sono diverse e quindi sarà bene conoscere tutti gli aspetti per affrontare i calcoli in modo corretto.

### **L'applicazione dei nuovi tassi**

Innanzitutto, i nuovi tassi (recapitati nei giorni scorsi) valgono per la sola rata di anticipo del premio 2019, mentre la regolazione del 2018 deve essere effettuata sui tassi comunicati alle aziende alla fine dell'anno scorso.

Tutto parte dalla revisione dei premi e l'Inail, per consentirne il via libera – con la nota del 4 gennaio 2019 – ha ufficializzato il rinvio dei termini per la dichiarazione salari e per il pagamento dei premi, stabilito dall'articolo 1, comma 1125, della legge 145/2018: sono così slittati al prossimo 16 maggio sia il termine per presentare telematicamente le dichiarazioni delle retribuzioni (rispetto al 28 febbraio), sia quello riferito al versamento in un'unica soluzione dei premi ordinari, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore navigazione.

### **Gli effetti della revisione**

La revisione dei premi, partendo dalla determina 385/2018, ha toccato il nomenclatore tariffario, il ricalcolo dei tassi medi, il meccanismo di oscillazione del tasso legato all'andamento infortunistico, la riduzione del tasso medio per prevenzione e l'aggiornamento delle modalità di applicazione delle

tariffe.

Tra le conseguenze di maggiore interesse, vanno citate l'eliminazione di riferimenti ad attività poco significative o non compatibili con la gestione di inquadramento; la ridefinizione di lavorazioni già previste nelle precedenti tariffe, l'istituzione di nuove voci di tariffa non esistenti al tempo dell'ultima revisione tariffaria (Dm 12 dicembre 2000) e l'accorpamento di altre.

Tutto ciò ha comportato la contrazione delle voci di tariffa che sono passate dalle attuali 739 a 595.

Non cambia, invece, l'impianto del nuovo sistema tariffario, che resta articolato in quattro tariffe, corrispondenti alle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività (Dlgs 38/2000).

28

Inoltre, tra gli altri effetti occorre tenere presente che – a partire dal 1° gennaio 2019 – vengono meno il cosiddetto sconto "cuneo" previsto dalla legge 147/2013 (che il Dm 22 ottobre 2018 aveva fissato al 15,24%) e lo sconto ad hoc riservato al settore edilizia: questi due benefici si applicheranno soltanto alla regolazione 2018.

Nell'ambito della revisione, è stato anche abolito il premio supplementare per la silicosi e l'asbestosi (articolo 153 del Dpr 1124/1965), così come scende al 110 per mille il tasso massimo applicabile alle lavorazioni pericolose (rispetto all'attuale 130 per mille).

Non sono state toccate, però, le agevolazioni legate ad alcuni rapporti di lavoro: quella per i dipendenti assunti in sostituzione di maternità (per le aziende con meno di 20 dipendenti) e quella legata alle assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi.

Importanti novità riguardano anche le nuove modalità di determinazione dell'oscillazione del tasso: in sintesi, questa viene ancorata all'andamento infortunistico della Pat (la posizione assicurativa territoriale) nel suo complesso, così che la percentuale di riduzione o di aumento del premio sia applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa presenti nella Pat, incluse quelle con anzianità minore del biennio.

### **Le scadenze**

Tornando alla scadenza, per le aziende che scelgono il pagamento rateizzato, sono accorpati al 16 maggio il versamento della prima e della seconda rata.

Queste due rate comportano il pagamento del 50% dell'importo complessivamente dovuto: le rate successive, ciascuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate rispettivamente entro il 20 agosto ed entro il 16 novembre 2019, maggiorate degli interessi.

## Come cambiano i premi Inail tra vecchio e nuovo calcolo

### AZIENDA DELL'EDILIZIA

Azienda industriale inquadrata nel settore edile - retribuzione annuale imponibile su cui calcolare il premio Inail **240mila euro**. Voce di rischio 3110 che comprende lavori totali o parziali di costruzione, finitura, demolizione e ristrutturazione edile.

**DIFFERENZA**  
In euro **3.026**

	VECCHIO SISTEMA	NUOVO SISTEMA
Premio con tasso medio di tariffa <b>130 x mille</b>	31.200,00	Premio con nuovo tasso applicabile <b>110 x mille</b> 26.400,00
Riduzione settore edile <b>11,50%</b>	-3.588,00	Nessuna riduzione per il settore edile -
Riduzione legge 147/2013 <b>15,24%</b>	-4.208,07	Nessuna riduzione per la legge 147/2013 -
Addizionale ANMIL <b>1,0%</b>	234,04	Addizionale ANMIL 264,00
<b>TOTALE PREMIO</b>	<b>23.637,97</b>	<b>TOTALE PREMIO 26.664,00</b>

### AZIENDA DEL SETTORE GOMMA/PLASTICA

Azienda industriale inquadrata nel settore gomma/plastica - retribuzione annuale imponibile su cui calcolare il premio Inail **700mila euro**. Voce di rischio 2197.

**DIFFERENZA**  
In euro **-5.054**

	VECCHIO SISTEMA	NUOVO SISTEMA
Premio con tasso medio di tariffa <b>46 x mille</b>	32.200,00	Premio con nuovo tasso applicabile <b>31,84 x mille</b> 22.288,00
Riduzione legge 147/2013 <b>15,24%</b>	-4.907,28	Nessuna riduzione per la legge 147/2013 -
Addizionale ANMIL <b>1,0%</b>	272,93	Addizionale ANMIL 222,88
<b>TOTALE PREMIO</b>	<b>27.565,65</b>	<b>TOTALE PREMIO 22.510,88</b>

### AZIENDA ARTIGIANA

Azienda artigiana inquadrata nel settore legno - retribuzione annuale imponibile su cui calcolare il premio Inail **150mila euro**. Voce di rischio 5111 che è confluita nel sottogruppo 5110 e comprende conservazione del legname.

**DIFFERENZA**  
In euro **-28**

	VECCHIO SISTEMA	NUOVO SISTEMA
Premio con tasso medio di tariffa <b>130 x mille</b>	19.500,00	Premio con nuovo tasso applicabile <b>110 x mille</b> 16.500,00
Riduzione legge 147/2013 <b>15,24%</b>	-2.971,80	Nessuna riduzione per la legge 147/2013 -
Addizionale ANMIL <b>1,0%</b>	165,28	Addizionale ANMIL 165,00
<b>TOTALE PREMIO</b>	<b>16.693,48</b>	<b>TOTALE PREMIO 16.665,00</b>

### AZIENDA COMMERCIO

Azienda inquadrata nel settore commercio al dettaglio - retribuzione annuale su cui calcolare il premio Inail **45mila euro**. Voce di rischio 0111 che comprende commercio di merci e generi alimentari.

**DIFFERENZA**  
In euro **-130**

	VECCHIO SISTEMA	NUOVO SISTEMA
Premio con tasso medio di tariffa <b>12 x mille</b>	540,00	Premio con nuovo tasso applicabile <b>7,31 x mille</b> 328,95
Riduzione legge 147/2013 <b>15,24%</b>	-82,30	Nessuna riduzione per la legge 147/2013 -
Addizionale ANMIL <b>1,0%</b>	4,58	Addizionale ANMIL 3,29
<b>TOTALE PREMIO</b>	<b>462,28</b>	<b>TOTALE PREMIO 332,24</b>

## Confermati gli sconti a chi fa prevenzione

*(Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 1 aprile 2019)*

È stata confermata anche nelle nuove tariffe dei premi Inail la misura della riduzione del premio per gli interventi di prevenzione operati dalle aziende con almeno un biennio di attività. In particolare, sono mantenuti i criteri di applicazione e le percentuali di riduzione stabiliti con il decreto ministeriale 3 marzo 2015, in relazione alla dimensione della posizione assicurativa territoriale (Pat), espressa in lavoratori/anno nel triennio.

La novità introdotta riguarda le Pat di nuova costituzione che sono ora ammesse al beneficio della riduzione solo dopo aver effettuato interventi migliorativi su salute e sicurezza, come previsto in generale per tutti i datori di lavoro dopo il primo biennio di attività.

Operativamente, pertanto, il riconoscimento della riduzione per prevenzione, anche nel primo biennio di attività, è subordinato alle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riduzione entro il 28 febbraio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, unitamente alla documentazione che prova gli interventi realizzati; attuazione di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'anno precedente quello di presentazione della domanda; possesso di Durc regolare e regolarità sulle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Per le Pat con anzianità minore del biennio, la riduzione è stabilita nella misura fissa dell'8 per cento, mentre - trascorsi i primi due anni di attività della posizione - la misura della riduzione del tasso medio per gli interventi di prevenzione, è confermata nei termini stabiliti dal decreto ministeriale 3 marzo 2015. Le percentuali di riduzione si applicano in relazione ai lavoratori/anno nel triennio della Pat, in linea con i nuovi criteri di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

Un'altra novità della prossima autoliquidazione riguarda la cessazione polizze dipendenti "ponderate": infatti, con un'operazione massiva automatizzata, l'Inail ha provveduto a cessare le polizze ponderate al 31 dicembre 2018 e a istituire nuove posizioni assicurative ad hoc con

decorrenza 1° gennaio 2019.

All'interno di queste nuove Pat è stata aperta una polizza dipendenti in cui - a ogni singola lavorazione - è stato applicato il corrispondente tasso medio, in luogo del tasso unico risultante dalla ponderazione dei tassi medi attribuibili alle singole lavorazioni. Il numero della nuova Pat viene comunicato alle aziende interessate con un apposito provvedimento e inoltrato con modalità centralizzata.

Nella comunicazione del tasso applicabile per il 2019 (modello 20SM) è riportato il tasso medio corrispondente a ciascuna lavorazione, eventualmente oscillato in considerazione dell'andamento infortunistico maturato della polizza ponderata.

## Premi Inail, ufficiali i criteri di oscillazione

*(Barbara Massara, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 2 aprile 2019)*

Con la registrazione da parte della Corte dei conti, avvenuta il 26 marzo, e la pubblicazione ieri sul sito del ministero del Lavoro, dei decreti interministeriali la riforma dei premi Inail dal 2019 è ufficiale e operativa.

Dei tre Dm Lavoro-Finanze del 27 febbraio 2019, attuativi della revisione del sistema tariffario Inail previsto dall'articolo 1, comma 128 della legge 147/2013, e riguardanti il triennio 2019-2021, uno è riservato ai lavoratori del settore marittimo, un altro agli assicurati soggetti al premio speciale unitario artigiano, e il terzo ai datori di lavoro inquadrati nelle gestioni industria, artigianato, commercio e altre attività.

Con la pubblicazione di quest'ultimo decreto, che recepisce la determina del presidente Inail 385 del 2018 concernente le nuove tariffe dei premi, il puzzle delle fonti normative che disciplinano il nuovo sistema tariffario e la nuova classificazione delle lavorazioni rischiose è completo (...). La determina Inail, così come l'ultimo provvedimento attuativo erano infatti stati anticipati dall'articolo 1, commi 1121-1126, della legge di bilancio 2019, nonché dalle comunicazioni dei nuovi tassi 2019 che le aziende hanno iniziato a ricevere da metà marzo.

Il decreto illustra le modalità di applicazione delle tariffe per il 2019, che sostituiscono quelle previste dal decreto 12 dicembre 2000, modalità che risultano sicuramente più analitiche di quelle previgenti. Vengono infatti dettagliatamente descritti i nuovi parametri su cui si basa il rinnovato sistema tariffario quali l'Isa (indice di sinistrosità aziendale medio e riproporzionato), l'Ism (l'indice di sinistrosità medio e medio ponderato), le Gle (giornate di lavoro equivalenti corrispondenti agli eventi lesivi), il numero dei lavoratori-anno del triennio (che per il 2019 è il 2015-2017), nonché il limite minimo di significatività (cioè quella forza lavoro minima considerata significativa).

Questi parametri sono utilizzati dall'Inail per il nuovo calcolo dell'oscillazione del premio dopo il primo biennio di attività, che può comportare per tutte le voci di tariffa una riduzione del tasso ("bonus") o un aumento ("malus"). L'Inail ha illustrato nelle comunicazioni dei tassi 2019 i nuovi parametri e ha spiegato il nuovo calcolo dell'oscillazione riconosciuta, ma trattandosi di dati e formule di tipo statistico-assicurativo risultano di difficile interpretazione e verifica da parte degli assicurati.

La riforma non riguarda soltanto la misura delle tariffe e il criterio di determinazione delle stesse, ma anche il sistema di classificazione delle lavorazioni rischiose (nomenclatore tariffario). All'interno del decreto sono contenute, in corrispondenza delle diverse lavorazioni, le nuove tariffe. Dal confronto con il precedente sistema, e secondo quanto già rilevato nelle comunicazioni dei tassi 2019, si evince che molte voci sono state abolite e confluite in altre già esistenti (per esempio voce 0725 dei dirigenti con auto, appositamente creata, è confluita nella 0723 che tra l'altro ospita anche il personale impiegatizio con uso di auto). Questa rimodulazione in alcuni casi può portare a un aumento del premio.

La conseguenza è che le aziende dovranno aggiornare urgentemente le procedure e le relative contabilità, inserendo le nuove voci di tariffa e i tassi al fine di essere in grado di poter correttamente liquidare il premio Inail anticipato per il 2019 entro la scadenza del 16 maggio 2019.

## L'attuazione del Testo Unico Sicurezza

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Sicurezza24", 7 marzo 2019)

Le "celebrazioni" del decennale del D.Lgs. 81/08, sono da poco terminate ma un profilo che, forse, è passato inosservato o, comunque, poco considerato è quello dei provvedimenti attuativi di cui, invero, ancora oggi molti mancano all'appello.

Bisogna ricordare che nel complesso progetto di riforma della disciplina antinfortunistica, basato sulle direttrici fondamentali disegnate dalla legge 123/07, dovevano garantire quella necessaria flessibilità e adattabilità ad una normativa già elefantica, in cui si pensava che l'imponente e a tratti controverso intreccio, tra progresso tecnologico, ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni e la rigidità del processo di produzione normativa, potesse essere gestito in modo più efficace ritagliando alla c.d. disciplina regolamentare un più ampio spazio rispetto a quanto accaduto in passato con il D.Lgs. 626/94.

Si trattava, quindi, di praticare la classica arte del "rinvio", tanto cara al legislatore italiano che in modo quasi schizofrenico ha sempre dimostrato di voler disciplinare anche per tale via ogni dettaglio, anche il più minuto, della salute e della sicurezza sul lavoro al contrario, invece, di quello è accaduto in gran parte degli altri paesi europei.

I risultati, però, sono stati almeno fino ad ora deludenti; basti pensare, infatti, che se si paragona il D.Lgs. 81/08, ad un grande cantiere ebbene si scopre agevolmente che sono tantissime le opere incompiute, ossia gli interventi e i provvedimenti regolamentari, previsti essenzialmente nel titolo I, che devono essere ancora emanati: all'appello mancano ancora qualcosa come circa quindici provvedimenti, tra decreti e Accordi Stato - Regioni; tra questi ne spiccano almeno quattro che potremmo definire di somma urgenza.

### **Appalti: a quando il decreto sulla qualificazione delle imprese?**

Il primo riguarda il variegato mondo degli appalti e dei subappalti che dopo la riforma del lavoro operata dal D.Lgs. 276/03, hanno subito una forte accelerazione se vogliamo anche abnorme in rapporto ai tipi di processi che sono esternalizzati.

Ancora oggi la norma del D.Lgs. 81/08, che obbliga il committente ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale degli appaltatori, dei subappaltatori, dei lavoratori autonomi e

dei somministratori (art.26, c.1, lett. a) ha natura transitoria in quanto non è stato ancora emanato il Decreto previsto dall'art. 27 che dovrebbe disegnare il sistema di qualificazione.

Il richiamo del certificato della CCIAA e di una non meglio precisata autocertificazione del possesso dei requisiti d'idoneità da parte dell'esecutore ha, quindi, solo una funzione tampone e, per altro, è oggetto di differenti interpretazioni; sotto tale profilo giova ricordare che nell'interpello n.3/2014 il Ministero del Lavoro e P.S. ha affermato che l'acquisizione del certificato della CCIAA e dell'autocertificazione sono documenti sufficienti per adempiere al dovere di valutazione dell'idoneità tecnico professionale.

Di diverso avviso, invece, è stata la S.C. di Cassazione; secondo i giudici, infatti, la verifica non deve essere limitata al solo aspetto documentale in quanto in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a regole di diligenza e prudenza e, quindi, deve scegliere l'appaltatore e più in generale il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (formali), ma anche della capacità tecnica e professionale (quindi sostanziale), proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa (1).

Gli stessi Giudici di legittimità hanno anche evidenziato che non è sufficiente, quindi, che il committente si limiti ad acquisire solo i citati documenti previsti dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/08, ma è necessario anche che compia una verifica approfondita di ulteriori elementi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

La verifica dell'idoneità è finalizzata a stabilire se l'impresa appaltatrice è in grado di svolgere determinate lavorazioni in condizioni di sicurezza per i lavoratori, configurandosi quindi la responsabilità del committente qualora sia verificato in concreto che fosse da lui agevolmente percepibile il rischio derivante dall'inadeguatezza dell'organizzazione dell'impresa appaltatrice sotto il profilo prevenzionistico (es. per la mancata nomina del RSPP, l'omessa redazione del DVR, la mancata formazione dei lavoratori); tale verifica deve essere necessariamente più attenta quando si tratta d'impres estere e appartenenti a paesi che garantiscono un livello di tutele inferiori in ordine alle condizioni di lavoro (2).

Appare evidente, quindi, che alla luce di tali criticità e di una disparità di orientamenti interpretativi è urgente che sia emanato il Decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 81/08, richiamato nell'art. 26, primo comma, lett. a), che dovrebbe individuare "(...) i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla

base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".

Si tratta di una delle norme più infelici del D.Lgs. 81/08, ad avviso di chi scrive, che dimostra di come il legislatore avesse le idee molto confuse e anche forse un po' "estremiste" – come emerge dalla lettura dei commi successivi sul controverso sistema a punti – ma non c'è dubbio che l'art. 27, rivisto in un'ottica più equilibrata, gioca un ruolo fondamentale in quanto è indispensabile che sia al più presto definito un sistema di qualificazione, armonizzato con la disciplina dei contratti pubblici del D.Lgs. 50/16.

### ***Settore marittimo: la disciplina è ancora "figlia" del D.Lgs. 626/94***

Le cose, poi, vanno ancora molto peggio se si guarda al settore marittimo, ossia uno dei più importanti settori dell'economia italiana per entità del fatturato e dei livelli occupazionali.

L'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 81/08, infatti, prevede il riordino e l'adeguamento ai nuovi principi introdotti da tale decreto della disciplina speciale emanata in vigore del D.Lgs. 626/94, contenuta nel D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, relativo alla sicurezza nelle attività lavorative a bordo delle navi; nel D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, relativo alla sicurezza sul lavoro in ambito portuale e nelle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale; nel D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298, relativo alla sicurezza a bordo delle navi da pesca.

Tale norma, infatti, stabilisce che entro 55 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (15 maggio 2008) dovevano essere emanati appositi decreti per il settore marittimo finalizzati al coordinamento con la disciplina recata dal D.Lgs. 81/08, della previgente normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca, facendo salvi, nelle more dell'emanazione, i già richiamati D.Lgs. 271/99 e D.Lgs. 298/99.

Dopo continui rinvii tale normativa non è stata, però, ancora aggiornata e coordinata con il D.Lgs. 81/08, generando, quindi, non pochi problemi applicativi di compatibilità di molte disposizioni contenute nei decreti previgenti con quelle del D.Lgs. 81/08.

L'art. 3, primo comma, del D.Lgs. 81/08, comunque, stabilisce il principio generale in base al quale le norme contenute nel "Testo unico" si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; il successivo comma 2, stabilisce ulteriormente, anche se in modo alquanto confuso, che le disposizioni del "Testo unico" si applicano alle attività svolte nei mezzi di trasporto marittimi "tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative".

Alla luce di tali previsioni è possibile affermare, pertanto, che le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, hanno carattere generale e trovano, quindi, applicazione anche al settore marittimo per il quale come detto continuano ad applicarsi, in via provvisoria, anche le norme del regime speciale definito dal D.Lgs. 271/99 e dal D.Lgs. 298/99.

Le norme di diritto comune, tuttavia, per il principio di specialità trovano applicazione solo quando manchino del tutto disposizioni speciali; il problema di fondo è che i citati decreti sono stati concepiti in un'epoca ormai molto lontana e basati sul D.Lgs. 626/94, quindi, come accennato sono moltissimi i casi in cui è difficile operare un coordinamento o vi sono notevoli vuoti: è il caso, ad esempio, dell'assenza di disposizioni specifiche sul preposto a bordo della nave.

Anche in questo caso, quindi, è urgente che il legislatore intervenga e riformi quanto prima questo regime del tutto obsoleto.

### ***Lavori in luoghi confinati o sospetti d'inquinamento: manca ancora l'Accordo Stato - Regioni sulla formazione degli addetti***

Un'altra opera incompiuta è, poi, la regolamentazione della formazione del personale addetto ai lavori in luoghi confinati o sospetti d'inquinamento; l'art. 2, primo comma, lett. d), d.P.R. 177/11, emanato sulla base dell'art. 27 del D.Lgs. 81/08, prevede l'emanazione di un apposito Accordo Stato - Regioni che dovrebbe regolare la materia: sono trascorsi ormai più di sette anni e non si vede ancora nulla all'orizzonte.

Ciò lascia francamente molto sbigottiti; si tratta, com'è noto, di lavori ad alto rischio per i quali occorrerebbe una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e, invece, siamo ancora in attesa che arrivi questo importante provvedimento.

Intanto, però, non si spezza la triste catena delle morti in questi luoghi di lavoro e, anzi, se si guarda al 2018 ci si rende conto che il numero dei decessi ha subito un'impennata molto preoccupante.

### ***Decreto "semplificazioni" per le piccole imprese***

Sempre in tema di opere incompiute va rilevato che un altro importante pezzo mancante della disciplina regolamentare del D.Lgs. 81/08, è l'emanazione del decreto che dovrebbe semplificare alcuni adempimenti (valutazione dei rischi, formazione, etc.) che gravano sulle piccole imprese (art.3, c.13-bis, c.13-ter; art.26, c.6-ter).

Sono trascorsi, invero, più di cinque anni dalle modifiche apportate al D.Lgs. 81/08, dalla "mini riforma" del D.L. n.69/2013 (c.d. decreto "del fare") che ha previsto tale strumento per agevolare la vita ai datori di lavoro di piccole, ma anche in questo caso non s'intravede ancora nulla all'orizzonte.

### **Valutazione del rischio d'incendio e formazione degli addetti alle squadre**

Resta, infine, solo da osservare che accanto a queste note stonate una giusta, invece, è la notizia della prossima emanazione del nuovo e tanto atteso decreto "antincendio" che andrà sostituire il d.m. 10 marzo 1998, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

A quanto è stato possibile apprendere sarebbe quasi in dirittura d'arrivo questo nuovo provvedimento recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art.46, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", che tra le novità più significative dovrebbe introdurre un nuovo sistema di qualificazione dei docenti (art. 8) e sciogliere lo spinoso nodo sulla periodicità dell'aggiornamento della formazione degli addetti all'antincendio.

38

Com'è noto il citato d.m. 10 marzo 1998 non prevede nulla in merito e dopo alcune fughe in avanti, molto discutibili, l'Accordo Stato - Regioni 7 luglio 2016, molto saggiamente ha invece riportato come non esistente un termine specifico per l'aggiornamento.

Tale lacuna dovrebbe, quindi, essere definitivamente colmata dall'art. 7, comma 5, del decreto di prossima emanazione in base al quale gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato IV; bisognerà, comunque, attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per valutare il testo definitivo con la speranza che tale provvedimento non si perda per strada.

-----  
(1) Cass. pen., Sez. IV, 19 aprile 2010, n. 15081.

(2) Cass. pen., sez. IV, 27 agosto 2014, n. 36268.

# Eventi della Fondazione

- Seconda Consultazione Nazionale RLS  
25 maggio 2019 a Bologna
- Seconda Consultazione Nazionale RLS  
21 maggio 2019 Napoli
- Seminario "Accordo Inail – Utilitalia per la gestione partecipata della salute e sicurezza sul lavoro"  
22 maggio 2019 a Napoli

# Rassegna di normativa

(G.U. 1 aprile 2019, n. 77)



## Sicurezza

### **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

#### **COMUNICATO**

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 9, del decreto 6 febbraio 2018. (19A01469)

(G.U. 2 marzo 2019, n. 52)

#### **DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17**

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

(G.U. 11 marzo 2019, n. 59)

### **MINISTERO DELL'INTERNO**

#### **DECRETO 12 marzo 2019**


Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante: «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione». (19A01789)

(G.U. 20 marzo 2019, n. 67)

#### **DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. 23**

Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

(G.U. 26 marzo 2019, n. 72)



**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

**Redazione:** Direzione Publishing - Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.